

## STATUTO FONDAZIONE LIBELLULA IMPRESA SOCIALE

### Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.01 Ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 è costituita la fondazione denominata “FONDAZIONE LIBELLULA IMPRESA SOCIALE” (di seguito anche la “Fondazione”). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “impresa sociale”.

1.02 La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune. Tale comunicazione deve essere effettuata anche alla Prefettura competente; la modifica della sede sarà effettiva dopo l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1.03 La Fondazione opera sia in Italia che all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 2 SCOPI E ATTIVITÀ

2.01 La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della Fondazione è la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, secondo la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale. In particolare, la Fondazione si propone di prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, portando cultura e sensibilizzazione all'interno delle aziende e delle istituzioni, anche scolastiche e di garantire supporto psicologico e legale alle donne vittime di violenza, aiutandole anche nell'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

2.02 Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà:

- A. nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (d. lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. i)
- realizzare workshop, seminari, laboratori di formazione ed altre attività di taglio esperienziale per i dipendenti e i collaboratori delle aziende facenti parte del network della Fondazione, centrati sugli stereotipi di genere e sul *diversity management*;

- realizzare iniziative educative alle differenze e laboratori per i figli dei dipendenti e collaboratori delle aziende facenti parte del network della Fondazione, per contrastare gli stereotipi di genere e il possesso nelle relazioni affettive;
  - organizzare workshop, seminari, laboratori di formazione ed incontri di sensibilizzazione di taglio informativo, campagne social, convegni ed eventi relativamente ad ogni forma di discriminazione;
  - elaborare e realizzare progetti motivazionali di *InspirinGirls* per combattere gli stereotipi di genere;
- B. nell'ambito degli interventi e servizi sociali (d. lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. a)
- garantire alle donne vittime di violenza o comunque in stato di disagio, in azienda o a casa, un servizio di assistenza psicologica e legale attraverso uno sportello di counseling gratuito attivo h24, anche in collaborazione con enti specializzati;
  - predisporre ed erogare servizi per l'inserimento ed il reinserimento professionale delle donne vittime di violenza e di altri soggetti che hanno subito discriminazioni;
  - organizzare corsi di auto difesa;
  - erogare borse di studio per supportare i percorsi di educazione, istruzione e formazione dei figli di donne vittime di violenza;
- C. nell'ambito della formazione post-universitaria (d. lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. g)
- istituire un master legato alla *gender diversity* rivolto a figure come i consulenti aziendali e gli HR manager;
- D. nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. h)
- compiere indagini e ricerche statistiche e scientifiche interne ad aziende ed istituzioni in merito agli stereotipi ed alla violenza di genere (conosciuta o vissuta), alle altre forme di discriminazione e pubblicarne gli esiti su siti/organi di informazione.

2.03 La Fondazione opera sia autonomamente sia in partnership con università, istituti di ricerca, fondazioni ed enti con e senza scopo di lucro in generale che ne condividono la mission e i valori.

### **Articolo 3 PATRIMONIO**

3.01 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'atto costitutivo.

3.02 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da altri beni mobili e immobili, da contributi e sovvenzioni ricevuti da enti o istituzioni pubbliche e private, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

**Articolo 4**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO**  
**BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE**

4.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio precedente, redatto in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

4.02 Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre il bilancio sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.

**Articolo 5**  
**DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

5.01 Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.

5.02 A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**Articolo 6**  
**MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

6.01 I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

**Articolo 7**  
**FONDATORI E PARTECIPANTI**

7.01 Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche che sono indicate come tali nell'atto costitutivo.

7.02 Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

7.03 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente decorsi due anni

dall'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri può deliberare l'esclusione dei Partecipanti per inadempimento dei doveri derivanti dal presente statuto o comportamento incompatibile con la mission ed i valori della Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

7.04 I Partecipanti e i Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.05 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## **Articolo 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

8.01 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Comitato dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio sindacale o Sindaco unico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.


8.02 Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato; (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale; (c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

## **Articolo 9 ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

9.01 I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

9.02 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare l'organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso nei limiti di legge;
- determinare la misura dei di eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;



- proporre al Consiglio di Amministrazione, occorrendo, la nomina di un Direttore.

9.03 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. E' altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'indicazione delle materie da trattare.

9.04 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i Fondatori. Ciascun Fondatore, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Fondatore. Ciascun Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.05 Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali dall'Assemblea dei Fondatori.

## **Articolo 10 COMITATO DEI PARTECIPANTI**

11.01 Il Comitato dei Partecipanti è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che informa sulle attività e i risultati della Fondazione. Esso può dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.


11.02 Il Comitato dei Partecipanti può e formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione e nomina un componente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 11 COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI ED ALTRI STAKEHOLDER**

11.01 Nei regolamenti della Fondazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

11.02 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

11.03 Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale di cui all'art. 4.02 del presente statuto.



## **Articolo 12**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

12.01 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a sette membri, compreso il Presidente. Uno dei componenti è nominato dal Comitato dei Partecipanti, gli altri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori (che ne determina preventivamente il numero) con l'astensione dei Fondatori che sono enti con scopo di lucro. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente tra quelli di nomina dell'Assemblea dei Fondatori è nominato dai lavoratori della Fondazione, fermo restando il rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/2017. I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

12.02 Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo. I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

12.03 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.


12.04 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'organo competente, che dovrà provvedervi entro sessanta giorni. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora l'organo competente non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente o fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

## **Articolo 13**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

13.01 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- (i) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori;
- (ii) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (iii) deliberare le modifiche statutarie, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;
- (iv) approvare eventuali regolamenti interni;
- (v) nominare, eventualmente, su proposta dell'Assemblea dei Fondatori, un Direttore (scelto tra soggetti esterni al Consiglio), determinandone le mansioni e il compenso;
- (vi) deliberare l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori.



13.02 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

13.03 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad uno o più degli altri consiglieri.

13.04 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, consulenti, membri dell'Assemblea dei Fondatori o del Comitato dei Partecipanti ed esperti nelle materie di competenza della Fondazione.

## **Articolo 14**

### **CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

14.01 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. È presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

14.03 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

14.04 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15**

### **PRESIDENTE**

15.01 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

15.02 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori

determinandone le attribuzioni; (iii) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

15.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 16 VICE PRESIDENTE**

16.01 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

16.02 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

16.03 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

## **Articolo 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI**

17.01 L'Assemblea dei Fondatori nomina un sindaco unico o un collegio sindacale aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

17.02 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Fondazione ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci, come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017.

17.03 Nel caso in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà un componente del collegio sindacale è nominato dai lavoratori della Fondazione.

17.04 La nomina del revisore legale è obbligatoria. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.





## **Articolo 18**

### **ESTINZIONE E DEVOLUZIONE**

18.01 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

18.02 In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## **Articolo 19**

### **RINVIO**

19.01 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del decreto legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

